



DELIBERA N. 163/23/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ CARPE
DIEM S.R.L.S. PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3, COMMA 1,
DELLA DELIBERA N. 127/00/CONS**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 27 giugno 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”* (di seguito, il Testo unico);

VISTA la delibera n. 127/00/CONS, del 1° marzo 2000, recante *“Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite e la distribuzione via cavo di programmi televisivi”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 70/20/CONS (di seguito, il Regolamento);

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo allegato A, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 437/22/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 261/21/CONS, del 29 luglio 2021, recante *“Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello”*;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 24 ottobre 2017, recante “*Regolamento concernente l'accesso ai documenti*”;

VISTO l'atto della Direzione servizi media (DSM) di questa Autorità, CONT. N. 2/23/CONS in data 2 febbraio 2023, notificato in pari data, recante “*Contestazione nei confronti della società Carpe Diem S.r.l.s. (Servizi di media audiovisivi satellitari denominati EURSAT, LAZIO CHANNEL e VENUS TV) per la violazione dell'articolo 3, comma 1, del Regolamento concernente la diffusione via satellite e la distribuzione via cavo di programmi televisivi adottato con la delibera n. 127/00/CONS e successive modificazioni e integrazioni*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Nell'ambito delle attività di monitoraggio sulla programmazione diffusa dalle emittenti nazionali e sulla sua conformità alla normativa vigente in materia di comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche è stata riscontrata la diffusione via satellite di servizi di media audiovisivi non autorizzati da questa Autorità. Le verifiche poste in essere dalla Guardia Finanza - Comando Nucleo Speciale Beni e Servizi - Gruppo Radiodiffusione ed Editoria (di seguito, la Guardia di Finanza), hanno permesso di accertare – tramite il monitoraggio eseguito dal Ministero delle imprese e del made in Italy – la diffusione sulla piattaforma Sky (Satellite Eutelsat Hot Bird 13B) dei servizi di media audiovisivi denominati VENUS TV (canale 882) e LAZIO CHANNEL (canale 925), in data 23 febbraio 2022, e dei servizi denominati VENUS TV (canale 882) ed EURSAT (canale 898), in data 11 marzo 2022.

Le risultanze documentali, ad esito dell'attività di servizio svolta, hanno permesso ai militari operanti della Guardia di Finanza – anche attraverso l'esibizione di documentazione e le dichiarazioni prodotte dai delegati del legale rappresentante della società Carpe Diem S.r.l.s. in data 7 e 23 novembre 2022 – di affermare che:

- il fornitore dei servizi di media audiovisivi satellitari EURSAT, LAZIO CHANNEL e VENUS TV risulta essere dal 1° settembre 2021 la società Carpe Diem S.r.l.s., con sede legale in Napoli, Corso Novara n. 36;

- VENUS TV e LAZIO CHANNEL risultano essere cloni di EURSAT e trasmettono la stessa programmazione a marchio “*Carpe Diem*” con il logo costituito da una semiluna, da una sfera e dalla scritta “*Carpe Diem*”: circostanza, questa, già accertata nel corso del monitoraggio dei programmi trasmessi nei giorni 23 febbraio 2022 e 11 marzo 2022 dai servizi di media in riferimento;

e che la società Carpe Diem S.r.l.s.:

- diffonde esclusivamente i canali satellitari EURSAT, VENUS TV e LAZIO CHANNEL che non costituiscono la ritrasmissione di canali diffusi sul digitale terrestre;
- non risulta svolgere attività di fornitore di servizi di media audiovisivi sulla televisione digitale terrestre;
- non è in possesso di autorizzazioni per la diffusione dei canali satellitari;
- risulta iscritta al Registro degli operatori di comunicazione in data 19 febbraio 2021 al n. 36139, ma non ha mai comunicato di essere titolare di servizi di media audiovisivi satellitari EURSAT, LAZIO CHANNEL e VENUS TV.

La Direzione servizi media (DSM), a seguito di quanto segnalato dalla Guardia di Finanza, ha verificato che non risulta pervenuta, da parte della società Carpe Diem S.r.l.s., alcuna istanza di autorizzazione per la diffusione via satellite di servizi di media audiovisivi e che nell'elenco delle autorizzazioni satellitari aggiornato al periodo luglio - dicembre 2022, risulta che:

1. l'autorizzazione per la diffusione via satellite del servizio di media audiovisivo denominato EURSAT, rilasciata originariamente in data 25 marzo 2010 con delibera n. 112/10/CONS e volturata in data 6 febbraio 2013 con delibera n. 81/13/CONS, in favore della società L'Informazione S.r.l., è decaduta di validità in data 25 marzo 2016;
 2. l'autorizzazione per la diffusione via satellite del servizio di media audiovisivo denominato LAZIO CHANNEL, rilasciata alla società Oranet S.r.l. in data 29 marzo 2006 con delibera n. 169/06/CONS, è decaduta di validità in data 29 marzo 2012;
 3. l'autorizzazione per la diffusione via satellite del servizio di media audiovisivo denominato VENUS TV, rilasciata originariamente in data 13 novembre 2007 con delibera n. 58/07/CONS e volturata in data 15 febbraio 2012 con delibera n. 89/12/CONS in favore della società Eursat S.r.l., socio unico in liquidazione, è decaduta di validità in data 13 novembre 2013.
- Inoltre, come accertato dalla Guardia di Finanza, le società titolari delle suddette autorizzazioni, ossia le società Eursat S.r.l., l'Informazione S.r.l. E Oranet S.r.l., risultano aver cessato l'attività ed essere state cancellate dal Registro delle imprese rispettivamente in data 7 gennaio 2013, 7 giugno 2016 e 27 giugno 2016.

La Direzione servizi media (DSM), conseguentemente, con atto CONT. N. 2/23/DSM, ha contestato alla società Carpe Diem S.r.l.s., di aver diffuso sulla piattaforma satellitare Sky, alle numerazioni 898, 925 e 882, i servizi di media audiovisivi EURSAT, LAZIO CHANNEL e VENUS TV, senza i prescritti titoli abilitativi rilasciati da questa o da altre Autorità a tal fine legittimate, in violazione dell'articolo 3, comma 1, del Regolamento.

2. Deduzioni della società

La società Carpe Diem S.r.l.s., non ha inviato memorie difensive in relazione alla contestazione CONT. N. 2/23/DSM, debitamente notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 2 febbraio 2023 (Prot. n. 29549).

3. Valutazioni dell'Autorità

In relazione alla ricostruzione degli elementi che hanno determinato l'avvio del procedimento istruttorio con la contestazione CONT. N. 2/23/DSM, si rappresentano le seguenti considerazioni:

- i principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi, di cui all'articolo 5, comma 1, lett. b) e c), del Testo unico, prevedono il possesso di titoli abilitativi distinti per lo svolgimento su frequenze terrestri o via cavo o via satellite, anche da parte dello stesso soggetto delle attività di fornitore di servizi di media audiovisivi;
- l'articolo 18, comma 1, del Testo unico stabilisce che l'autorizzazione alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici via satellite è rilasciata dall'Autorità sulla base della disciplina stabilita con proprio regolamento;
- l'articolo 70, comma 3, del Testo unico stabilisce che le disposizioni contenute nei regolamenti dell'Autorità in vigore continuano ad applicarsi fino alla emanazione dei nuovi regolamenti da parte della stessa Autorità;
- l'articolo 3 del Regolamento sancisce l'obbligo di conseguire apposita autorizzazione ai fini della diffusione via satellite di programmi televisivi, ovvero di servizi di media audiovisivi, individuando, altresì, nell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) la competenza esclusiva per il rilascio di tale titolo abilitativo;
- la fattispecie in esame deve, pertanto, essere qualificata come violazione del citato articolo 3 del Regolamento;

ACCERTATA la diffusione, in data 23 febbraio 2022 e 11 marzo 2022, sulla piattaforma satellitare, alle numerazioni 898, 925 e 882 della sintonia automatica di Sky, dei servizi di media audiovisivi denominati EURSAT, LAZIO CHANNEL e VENUS TV, da parte della società Carpe Diem S.r.l.s. senza aver conseguito i prescritti titoli abilitativi, in violazione dell'articolo 3, comma 1, del Regolamento;

RITENUTO, per tutto ciò, di confermare quanto rilevato nell'atto di contestazione CONT. N. 2/23/DSM per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 3, comma 1, del Regolamento;

CONSIDERATO che è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della contestazione CONT. N. 2/23/DSM per il pagamento, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, di una somma in misura pari alla terza parte del

massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale;

RITENUTI, pertanto, sussistenti, ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento, i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 a euro 258.228,00 di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di sei volte il minimo edittale pari ad euro 61.974,00, al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società Carpe Diem S.r.l.s., deve ritenersi grave nella considerazione che la stessa ha diffuso via satellite i servizi di media audiovisivi EURSAT, LAZIO CHANNEL e VENUS TV, sui canali della piattaforma SKY, in assenza della prescritta autorizzazione. Tale condotta – oltre ad integrare la fattispecie di esercizio di attività in assenza di titolo di abilitazione – non ha consentito all'Autorità di effettuare le dovute verifiche preventive sulla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti ad un operatore in sede di valutazione della domanda di autorizzazione, e risulta idonea a generare incertezza e confusione in merito alla corretta identificazione del soggetto su cui grava la responsabilità editoriale per i contenuti trasmessi, ostacolando pertanto l'azione di monitoraggio e di controllo del settore radiotelevisivo da parte dell'Autorità.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, né ha ritenuto di presentare memorie al riguardo, di chiedere audizione o di dimostrare l'eventuale possesso di analoga autorizzazione rilasciata da altre Autorità a tal fine legittimate.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto esercente servizi di media audiovisivi, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

La società Carpe Diem S.r.l.s. risulta costituita in data 26 giugno 2019 e iscritta nella sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Napoli in data 2 luglio 2019 con codice fiscale n. 09274531210. La società allo stato risulta attiva, ma la situazione economica della società non è valutabile in quanto l'ultimo bilancio pubblicato risale alla chiusura di esercizio al 31 dicembre 2020.

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Carpe Diem S.r.l.s., con sede legale in Napoli, Corso Novara n. 36, in qualità di esercente i servizi di media audiovisivo EURSAT, LAZIO CHANNEL e VENUS TV, diffusi alle numerazioni 898, 925 e 882 della sintonia automatica di Sky, Satellite Eutelsat Hot Bird 13B, di pagare la sanzione amministrativa di euro 61.974,00, al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione della disposizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento allegato alla delibera n.127/00/CONS e successive modificazioni e integrazioni;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81 – fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689 – la somma di euro di euro 61.974,00 sul conto della Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Roma, utilizzando il bollettino di c/c n. 871012, evidenziando nella causale “*Versamento per sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 163/23/CONS, con accredito sul capitolo 2379, capo X del bilancio dello Stato*”, oppure mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato (IBAN n. IT 540 01000 03245 348 010 2379 00), indicando la medesima causale.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere trasmessa, mediante invio per posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo agcom@cert.agcom.it, la quietanza dell'avvenuto versamento o di copia autenticata, con espressa indicazione della “*Delibera n. 163/23/CONS*”.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente autorizzazione è notificata alla parte e inserita in apposito elenco sul sito web dell'Autorità.

Roma, 27 giugno 2023

IL PRESIDENTE

Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE

Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Giulietta Gamba